



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
RAMO TRASPORTI (d.p.r. 08/12/2007, n. 271)
CAPITANERIA DI PORTO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Ordinanza n°148/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

VISTO: Il Regolamento del porto di San Benedetto del Tronto Ed. 2008, approvato e reso esecutivo con l'ordinanza n. 118/07 del 7 dicembre 2007;

VISTE: Le vigenti disposizioni contenute nell'ordinanza balneare;

VISTA: la legge 25 marzo 1985, n. 106, e succ. mod., recante norme sulla "disciplina del volo da diporto o sportivo" ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404;

CONSIDERATO: che il predetto Regolamento di attuazione prescrive, all'art. 6 comma 4, il divieto di sorvolo - tra l'altro - degli opifici, delle caserme, dei porti militari ed in genere, delle aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato da parte di velivoli adibiti al volo da diporto o sportivo;

ATTESO: che il Porto di San Benedetto del Tronto è tutt'ora classificato porto di rilevanza militare;

ATTESA: la presenza in porto di numerose aree di cantiere adibite alla costruzione di unità navali le quali posso essere ricomprese nella tipologia di opifici, essendo, a tutti gli effetti, aree di lavoro;

CONSIDERATA: la necessità di interdire, altresì, lo spazio aereo sovrastante le infrastrutture militari ubicate in ambito portuale ed il naviglio militare presente in porto ed in rada, attese le attuali esigenze di sicurezza delle installazioni militari a presidio di eventuali attacchi terroristici ed attesi i vigenti assetti di protezione militari imposti dalle competenti Autorità Militari nazionali ed internazionali;

ATTESA: altresì, l'esigenza di interdire lo spazio aereo nella fascia di territorio comprendente l'arenile e la porzione di mare territoriale prospiciente che si estende fino a 300 metri dalla battigia quale potenziale luogo di assembramento di persone, come peraltro già vietato dall'art. 6 comma 4 del predetto Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 approvato con D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404;

RITENUTO: altresì che il presente provvedimento possa soddisfare adeguatamente le rappresentate esigenze di sicurezza militare, della pubblica incolumità e dei luoghi di lavoro nonché, più in generale, di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e sulle spiagge;

VISTI: gli articoli 30, 62, 81 e seguenti del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1 (ambito di applicazione)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di volo da diporto e sportivo e le direttive emanate dalle competenti Autorità nazionali in tema di navigazione aerea, è vietato il sorvolo, delle aree e degli specchi acquei portuali nonché delle infrastrutture militari ubicate nell'ambito portuale e del naviglio militare in transito o, alla fonda in rada, da parte di mezzi a sostentamento aerodinamico, adibiti a volo da diporto o sportivo, qualificabili come ultraleggeri, alianti, deltaplani, parapendii, e mezzi simili nonché di velivoli a motore, ad ala fissa e rotante di qualsiasi genere e dimensione.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nella vigente ordinanza balneare, è vietato il decollo o l'atterraggio da e sulle aree di cui al precedente comma 1 nonché il sorvolo, il decollo o l'atterraggio da e sugli arenili liberi o in regime di concessione; è, altresì, vietato il sorvolo, il decollo o l'ammarraggio da e sulla fascia di mare, prospiciente le spiagge, per un'ampiezza lineare di 300 trecento metri misurati a partire dalla battigia.

Art. 2 (Sanzioni)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore in data odierna.
2. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito o reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

San Benedetto del Tronto, lì 13 novembre 2008

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi FORNER